



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8575/2015 promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*), [REDACTED] *Parte_2* (C.F. [REDACTED] *C.F._2*), [REDACTED] *Parte_3* (C.F. [REDACTED] *C.F._3*), [REDACTED] *Parte_4* (C.F. [REDACTED] *C.F._4*), [REDACTED] *Parte_5* (C.F. [REDACTED] *C.F._5*), [REDACTED] *Parte_6* (C.F. [REDACTED] *C.F._6*), [REDACTED] *Parte_7* (C.F. [REDACTED] *C.F._7*), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] elettivamente [REDACTED] presso il difensore Avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] *Controparte_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso il difensore Avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto *ex art. 127 ter c.p.c.* del 12.01.2023 , depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.

All'udienza del 18.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la

motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente espone dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta, delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.

Il fatto può essere così sintetizzato: con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* *Pt_2*, *Pt_3* *Pt_4*, *Pt_5* *Pt_6* e *Parte_7*, in proprio e in qualità di eredi legittimari di *Persona_1* [...] convenivano in giudizio gli *Controparte_1* al fine di sentirne affermare la responsabilità in ordine al *Persona_1* presso altra struttura sanitaria, a seguito di setticemia da *Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasi*- produttrice, da ritenersi contratta nel corso della degenza della Signora *Per_1* dal 4 al 29 agosto 2012 presso il reparto di Rianimazione degli *CP_1* [...] di *CP_1*

Gli attori chiedevano, conseguentemente, la condanna dell'Ospedale al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, così come meglio specificati e indicati nell'atto di citazione.

In subordine, salvo gravame, fermo l'accertamento della responsabilità, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di chance di sopravvivenza della sig.ra *Per_1*

Il tutto da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali nella misura di cui all'art.1284,4°commac.c..

La quantificazione dei danni avveniva in base alle Tabelle di Milano vigenti al momento della domanda (2015).

Si costituivano in giudizio gli *Controparte_1* di *CP_1* chiedendo il rigetto di ogni pretesa attorea. La causa veniva istruita con prove documentali.

Veniva inoltre espletata una CTU medico legale.

L'ospedale convenuto, costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei sigg. ri *Parte_6* e *Persona_2*, i quali, rispettivamente marito e figlio della de cuius, non cittadini italiani e non essendo provata l'esistenza della reciprocità con il paese di origine. Sul punto, tuttavia, questo giudice osserva che il nostro ordinamento assicura allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, la tutela integrale ai diritti inviolabili e dunque anche la facoltà di richiedere al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia.

L'eccezione deve quindi essere rigettata.

Nel merito, tuttavia, questo giudice osserva che parte attrice non ha raggiunto la prova di quanto asserito e affermato nell'atto introduttivo. Le affermazioni in merito alla malpractice dell'ospedale, non risultano provate.

Quanto alla C.T.U. che questo giudice condivide in quanto scevra di vizi logico giuridici così ricostruisce:“ Il 4 agosto 2012 la signora *Persona_1* viene ricoverata presso la rianimazione degli ospedali *CP_1* di *CP_1* in coma (GCS=3), proveniente *CP_1* di Cerignola dove era stata intubata; alla stessa presentando parametri compatibili con una infezione a carattere sistemico con modesto rialzo termico 37,5 venne somministrata terapia antibiotica ad ampio spettro (come citato dal CTP); in data 13 agosto 2012 fu eseguito tampone rettale risultato positivo per klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice; il giorno successivo furono eseguiti ulteriori esami : emocoltura e brush washing che dettero esito negativo confermando così che si trattava di colonizzazione e non di infezione come già segnalato in questa relazione. Va qui sottolineato che se vi fosse stato una inosservanza delle elementari norme di igiene e profilassi (lavare accuratamente le mani, uso di guanti, mascherine) avremo dovuto trovare la presenza del KPC+ in corrispondenza del catetere venoso centrale. Non si può spiegare come l'emocoltura positiva per KPC+ si sia manifestata solo dopo trenta giorni di eventuali comportamenti imprudenti da parte del personale medico. In data 16 agosto 2012, come viene segnalato in cartella clinica, comparsa di piaghe da decubito in regione glutea; In data 25 agosto le condizioni della paziente stavano migliorando: la radiografia del torace mostrava un modesto miglioramento rispetto alla Tac praticata in data 8 agosto 2012, riduzione dei leucociti, assenza di febbre, miglioramento della vigilanza, ves elevata; il 29 agosto 2012 i familiari della *Per_1* decidono di trasferire la loro congiunta presso altra struttura contro il parere dei sanitari. Va segnalato che al momento del trasferimento la paziente risultava apiretica e con gli indici di flogosi in diminuzione (globuli bianchi 11.050mmc, fibrinogeno 429mg/dl). Il 6 settembre 2012 come riportato in cartella clinica della casa di cura *Org_1* , in occasione della rilevazione dell'obiettività clinico-strumentale viene refertato: non segni di sepsi. Il 7 settembre 2012 presso la nuova struttura, perdurando i segni della sepsi, alla signora viene praticata un'emocoltura che risulta positiva per KPC+. Il 29 settembre la signora muore; il certificato di morte recita: Ictus ischemico sinistro, setticemia da klebsiella, arresto cardio circolatorio.

Cosa è successo dopo, sia durante il trasporto in ambulanza, sia nella nuova struttura sanitaria, non è dato sapere”. Il CTU, quindi, mancando documentazione idonea a verificare quanto accaduto nell'immediato cioè nel trasporto e nella degenza dell'altro ospedale afferma “Si tenga presente che il 30% dei soggetti che contraggono la klebsiella pneumoniae in ospedale vanno incontro alla morte: di fronte a questi dati dovremo concludere che ovunque c'è mala sanità:non solo negli ospedali *CP_1* di *CP_1* , ma in Italia , nel mondo. Purtroppo ci troviamo di fronte a un germe resistente agli antibiotici, che prende il sopravvento nei soggetti debilitati, immunodepressi”.

La conclusione è chiara “Non c'è nessun nesso di causalità tra la morte della signora *Per_1* e il comportamento del personale medico dell' *Controparte_1* ”.

Pertanto considerato che il medesimo CTU afferma che “a) in base alla produzione documentale acquisita al processo, l'evento denunziato in atto di citazione non è in nesso causale con la setticemia; l'evento verificatosi è da ritenersi imprevedibile e imprevisto; secondo scienza medica nessuna negligenza accertata; le prestazioni di

ricovero sono state rispettose dei protocolli, non ho riscontrato alcuna responsabilità da parte della struttura sanitaria e quindi nessuna concausa”.

Conclude poi il CTU:

- nessun rapporto di causalità può essere invocato col comportamento degli operatori sanitari degli ospedali [REDACTED] di CP_1 ;

In assenza di prove in merito alle responsabilità dedotte, le domande attoree devono quindi essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. 147/2022 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta e delle varie fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in relazione allo scaglione in concreto applicabile (Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000)

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in E. 37.951,00, oltre spese generali 15%, IVA se dovuta e contributo Cassa avvocati 4% sul compenso.

Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate con decreto del 14.01.2019

Così deciso in Foggia il 15 settembre 2023

Il Giudice Onorario

avv. [REDACTED]